

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE E UNIVERSITA' DI PISA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE – PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' VOLTE ALLA CONSERVAZIONE E ALLO SVILUPPO DEL PATRIMONIO AUTOCTONO DI EQUIDI

TRA

ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE Ente Pubblico non economico (di seguito Ente Terre) con sede in Firenze, via Di Novoli 26 P.I. 00316400530 rappresentato dal Dott. Giovanni Sordi, nato a Pelago il 23 ottobre 1966, in qualità di Direttore di Ente Terre, domiciliato per la sua carica presso la sede Legale dell'Ente a Firenze, autorizzato alla stipula del presente accordo con specifico decreto,

E

UNIVERSITÀ DI PISA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE, (di seguito Dipartimento) con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti 43/44 e sede amministrativa Viale delle Piagge, 2 - Pisa, C.F. 80003670504, rappresentato per la firma del presente atto dal Prof. Francesco Paolo Di Iacovo, in qualità di Direttore del Dipartimento, nato ad Avezzano (AQ) il 30/08/1961, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa del Dipartimento, autorizzato alla firma del presente accordo in base al combinato disposto dello Statuto di Ateneo - art. 24 comma 2 lett. H e art. 25 comma 2 lettera L e del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, con particolare riferimento all'art. 63 comma 9;

PREMESSO E CONSIDERATO

- che Ente Terre in conformità alle proprie funzioni istituzionali definite dalla Legge Regionale n. 80/2012 è interessato a promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei genotipi animali autoctoni della Toscana a rischio di estinzione o a limitata diffusione;
- che con la L.R.80/2012 la Regione Toscana ha trasferito la funzione di gestione del parco stalloni regionale a Ente Terre regionali Toscane, funzione che comporta, oltre alla gestione degli equidi di proprietà regionale, la gestione del Centro di produzione sperma sito nei locali annessi alle scuderie nella Tenuta di san Rossore (sala prelievo sperma e relativo laboratorio nonché area di isolamento e per mantenimento degli stalloni adibiti al prelievo di sperma per il Centro). Tale attività è orientata, come disposto dalle direttive della Giunta regionale del G.R. n.987 del 19/10/2015, alla salvaguardia e sviluppo delle razze di equidi autoctone a rischio estinzione e che richiede professionalità specifiche indicate anche dalla normativa vigente in materia di riproduzione animale;
- che Ente Terre, ai fini del perseguimento di quanto sopra, è interessato a:

- sviluppare un'attività sperimentale e di ricerca nel campo della riproduzione degli equidi a partire dall'attività del Centro produzione sperma, con particolare riguardo a quelle tese alla salvaguardia e alla valorizzazione dei genotipi autoctoni della Toscana a rischio di estinzione o a limitata diffusione inseriti nel repertorio regionale delle risorse genetiche quali il Cavallo Maremmano, il Monterufolino, l'Appenninico e l'Asino dell'Amiata;
 - collaborare con il proprio personale, strutture ed animali al miglioramento della didattica pratica per gli studenti in Medicina Veterinaria e Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali del Dipartimento, autorizzando lo svolgimento di lezioni fuori sede, attività pratiche e Tesi di Laurea allo scopo di contribuire a migliorare le capacità tecniche e culturali degli studenti che si formano in Toscana nelle discipline inerenti gli equidi e la salvaguardia del patrimonio zootecnico autoctono.
- che il Dipartimento, nell'ambito della propria attività istituzionale di ricerca e didattica, è interessato a:
- svolgere attività nel campo della gestione della riproduzione, nonché sviluppare tecnologie per la crioconservazione di gameti ed embrioni degli equidi;
 - realizzare attività sperimentali di ricerca e attività didattica, che rientrano appieno tra le attività istituzionali dello stesso ed in particolare ha sviluppato e sviluppa ricerche nel campo della riproduzione sugli equidi, con particolare riguardo a quelle tese alla salvaguardia e alla valorizzazione dei genotipi autoctoni della Toscana a rischio di estinzione o a limitata diffusione, attività in atto da oltre 10 anni.

RITENUTO

Di avviare, attraverso il presente atto, una collaborazione tra Ente Terre e il Dipartimento, tendente alla conservazione/ sviluppo del patrimonio di equidi autoctono, da svolgersi secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità dell'azione amministrativa e rispondente ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi ed alla promozione delle attività nei rispettivi campi d'azione.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - (Premesse)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - (Oggetto)

Ente Terre e il Dipartimento concordano, per i motivi e le finalità di cui nelle premesse del presente accordo, di svolgere le “Attività volte alla conservazione/sviluppo del patrimonio di equidi autoctono”, come specificate ai successivi articoli 3 e 4.

Nel corso dello svolgimento dei lavori, in relazione alla evoluzione degli stessi, potranno essere concordati tra i responsabili dell'accordo aggiornamenti al programma delle attività nei limiti di quanto previsto dall'oggetto del presente accordo e della spesa complessiva concordata.

Art. 3 - (Programma dell'attività, il Dipartimento)

Il Dipartimento effettua un'attività di ricerca sulla conservazione del seme e/o degli embrioni sugli asini e cavalli delle razze autoctone a rischio di estinzione per migliorare le attività di prelievo e conservazione degli stessi presso la Banca Regionale del Germoplasma.

Il Dipartimento inoltre, nell'ambito delle attività, garantisce la gestione del Centro produzione sperma, comprendente la produzione di materiale seminale refrigerato durante la stagione di monta.

Nell'espletamento delle attività di cui sopra, il Dipartimento garantisce l'assistenza sanitaria e il controllo del benessere agli equidi ricoverati presso il centro di produzione di materiale seminale Equino e del Deposito degli Stalloni siti in località la Sterpaia (San Rossore), nel rispetto delle norme di legge vigenti.

In aggiunta, il Dipartimento:

- Gestisce 2 stalloni di Asino Amiantino e 2 di Cavallo Maremmano direttamente presso le proprie strutture a San Piero a Grado, salvo diversi accordi fra le parti, incluso il mantenimento degli animali, il prelievo, valutazione, diluizione e confezionamento di seme refrigerato, secondo le richieste;
- Promuove e gestisce la fase di addestramento al manichino dei due stalloncini, salvo diversi accordi fra le parti, e le prove di qualità e di congelabilità del loro seme;
- Gestisce direttamente le richieste di seme, sia di cavallo che di asino, tramite un numero di cellulare disponibile dal lunedì al venerdì nell'arco orario 08-18 (inclusa l'emanazione delle bolle di trasporto);
- Cura l'addestramento alla preparazione delle vagine artificiali, alla gestione dello stallone e al prelievo del seme del nuovo personale che si rendesse disponibile presso Ente Terre;
- Collabora con il personale di Ente Terre nella segnalazione delle esigenze di acquisti/rifornimenti del materiale necessario alla gestione degli animali e della struttura.

La responsabilità scientifica dell'esecuzione del programma è affidata alla Prof.ssa Alessandra Rota, coadiuvata dai Proff.ri Francesco Camillo, Duccio Panzani, Diana Fanelli e Micaela Sgorbini.

Art. 4 - (Programma dell'attività, Terre Regionali Toscane)

Con specifici accordi scritti Ente Terre mette a disposizione del Dipartimento un numero congruo di equidi riproduttori che saranno gestiti direttamente dal Dipartimento presso idonee sedi esterne nella disponibilità del Dipartimento stesso, con fini di studi clinici atti a promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei genotipi animali autoctoni della Toscana a rischio di estinzione o a limitata diffusione. Terre Regionali Toscane accetta preventivamente che vi sia la partecipazione attiva di studenti dei corsi di laurea in Medicina Veterinaria e Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali di Pisa alle attività di cui sopra, con particolare riguardo a quelle finalizzate all'acquisizione di capacità tecniche pratiche e alla predisposizione delle Tesi di Laurea.

Terre Regionali si attiverà, altresì, per pubblicizzare le iniziative svolte in tutte le sedi e i livelli che verranno ritenuti opportuni tra le parti.

Art.5 - (Durata dell'accordo)

Il presente accordo resta valido fino al 31 dicembre 2025 ed entra in vigore dalla data della sua stipula, intesa come data dell'ultimo firmatario.

L'accordo potrà essere rinnovato, previa intesa fra le parti, anche a seguito di valutazione sul permanere delle condizioni che hanno portato alla sua stipula; l'accordo può essere rescisso, modificato ed integrato previo accordo delle parti a seguito di motivata decisione e verifica e ricalcolo degli importi da erogare da parte di Ente Terre.

Art. 6 - (Referenti)

I referenti designati dalle parti per la realizzazione e il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo sono:

- per Ente Terre: Dott. Simone Sabatini
- per il Dipartimento: Prof.ssa Alessandra Rota.

Tali nominativi potranno essere modificati in accordo fra le parti

Art. 7 - (Risorse finanziarie)

Il valore delle attività del presente accordo è stimato in euro 78.000,00 di cui 48.000,00, a carico di Ente Terre Regionali Toscane e 25.000,00 a carico del Dipartimento, secondo quanto dettagliato in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Ente Terre destina la somma di euro 48.000,00 al Dipartimento in qualità di soggetto capofila del presente Accordo.

La corresponsione del contributo a favore del Dipartimento da parte di Ente Terre, a titolo di rimborso

spese, onnicomprensivo di ogni onere fiscale, sarà versata al Dipartimento mediante bonifico in Banca d'Italia per Tesoreria unica C/C n.306382 (riportando nella descrizione il sottoconto del Dipartimento n.18) in 2 soluzioni:

- una quota pari al 50% dell'intera somma alla firma dell'accordo previa richiesta del Dipartimento;
- il saldo al termine dell'attività prevista dall'accordo a seguito della consegna e della verifica del rapporto sulle attività effettivamente svolte.

I pagamenti saranno disposti da Ente Terre a seguito di presentazione, da parte del Dipartimento, di regolari note di addebito relative alle attività svolte e avviso pagoPA; tali note non sono assoggettate all'IVA ai sensi degli art. 1 e 4 del DPR n. 633 del 26/10/72 e successive modificazioni. Il contributo di 25.000,00 euro a carico del Dipartimento è inteso come costo del personale coinvolto nello svolgimento delle attività descritte nell'Allegato 1.

Art.8 – (Risultati)

Le parti possono liberamente pubblicare i dati dell'attività sperimentale e di ricerca in collaborazione dando comunicazione e citando che la stessa è stata realizzata in collaborazione.

Art. 9 – (Riservatezza)

Le parti garantiscono che il personale da ciascuna parte destinato allo svolgimento dell'attività mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, il segreto per quanto attiene tutte le informazioni ed i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito del presente accordo e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati comunicati.

Art. 10 – (Responsabilità)

Il Dipartimento, nell'espletamento di tutte le attività, nessuna esclusa, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori e degli studenti e collaboratori di ricerca e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone sopradescritte con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore, nonché l'attivazione di specifiche coperture assicurative che coprano adeguatamente le eventuali richieste di risarcimento danni in conseguenza di incidenti. Il Dipartimento sarà responsabile di ogni eventuale danno che durante lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo, presso la struttura dipartimentale, possa derivare a persone o cose legittimamente protette dei propri dipendenti, degli studenti e collaboratori di ricerca e di terzi, fatta eccezione per il personale eventualmente inviato da Ente Terre, per finalità inerenti questo accordo, in relazione al quale il Dipartimento è sollevato da qualsiasi onere e responsabilità.

Per lo svolgimento di alcune specifiche attività come la conduzione degli animali e il prelievo di materiale seminale, presso le strutture in gestione ad Ente Terre, viene redatto un documento unico

di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). È esclusa invece ogni responsabilità del Dipartimento per eventuali danni arrecati a personale di Terre Regionali Toscane o a terzi inteso come persone non in relazione con il Dipartimento nel corso dell'esecuzione della ricerca presso strutture in gestione all' Ente Terre.

L'Ente Terre non sarà responsabile di ogni eventuale danno che potessero derivare a persone o cose legittimamente protette da personale inviato (lavoratori, studenti e collaboratori alla ricerca, etc) presso l'Ente Terre dal Dipartimento.

Considerata la pericolosità delle pratiche veterinarie cui devono essere sottoposti gli animali per le attività di cui sopra, nonché i rischi insiti nella eventuale degenza presso il Dipartimento, l'Ente Terre accetta a pieno i rischi delle pratiche medesime e dell'eventuale periodo di degenza, liberando il Dipartimento e l'equipe che procederà alle operazioni da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare agli animali in conseguenza delle pratiche medesime presso Ente Terre e del periodo di eventuale degenza presso il Dipartimento.

ART. 11 – (Informativa e trattamento dati)

Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

Le parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo. Le parti in relazione all'impiego dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, numero 7 del GDPR, sia fra loro sia nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

I dati personali oggetto del trattamento sono:

- a) tipologia dei dati personali: dati comuni;
- b) categorie degli interessati: professionisti, titolari imprese, rappresentanti legali, personale dipendente, ditte interessate;
- c) tipologia del formato dei dati: testo, immagini, file, cartacei.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Art. 12– (Disciplina delle controversie)

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A) punto 2 del D.Lgs. 104/2010.

Art. 13 – (Foro competente)

Le parti si impegnano a risolvere in modo amichevole qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente accordo, qualora non riescano, concordano sul sottoporle al Foro di Pisa

Art. 14 – (Registrazione)

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente; verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della Tariffa Parte II annessa al DPR 131 del 26 aprile 1986 e successive modificazioni, a cura e spese del richiedente

Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 – Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2, che viene assolta dal Dipartimento in maniera virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Pisa nr. 27304 del 07/06/2016.

Il presente accordo è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Per Ente Terre regionali Toscane
Il Direttore
Dott. Giovanni Sordi

Per Università di Pisa
Dipartimento di Scienze Veterinarie
Prof. Francesco Paolo Di Iacovo